



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

AREA FORMALITÀ PER IL COMMERCIO  
INTERNAZIONALE

*Il Vice Segretario Generale*

Roma, 10/08/2006

Prot. n. **6375** MAN/AP

**A MEZZO FAX**

Oggetto: *Autorizzazione dei Centri Tecnici per  
il TD: circolare MSE n. 2/2006 del  
3 agosto 2006*

Ai

**Segretari Generali delle  
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

**Agli Uffici Metrici**

**Agli Uffici per il rilascio delle carte**

LORO SEDI

**A InfoCamere ScpA - PADOVA**

Con riferimento alle precedenti comunicazioni inerenti l'iter di autorizzazione dei Centri tecnici, nel trasmettere la circolare ministeriale in oggetto, della quale le Camere sono dirette destinatarie, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti organizzativi che derivano dalle disposizioni applicative introdotte dalla circolare e che riguardano direttamente le attività camerale.

Con la circolare in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2006, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti circa alcune misure di attuazione del DM 11 marzo 2005, che mirano a semplificare e snellire l'iter di autorizzazione dei Centri tecnici e ad anticipare i tempi di rilascio delle carte tachigrafiche "Officina".

In particolare, in base a quanto disposto al punto 1) della circolare, la Camera, non appena ricevuta l'istanza di richiesta di autorizzazione, dovrà procedere nell'ordine a quanto di seguito specificato:

- 1) Accettare l'istanza presentata in duplice copia e verificare la completezza della documentazione richiesta;
- 2) Inviare immediatamente al Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori DGAMTC – Ufficio D3 – Strumenti di misura – Via Antonio Bosio, 15 00161 ROMA) la copia di competenza dell'istanza e della documentazione allegata, senza alcun rapporto da parte della Camera;
- 3) Accettare contestualmente la domanda di rilascio della / delle carta/e tachigrafica/che dell'Officina;
- 4) Immettere tutti i dati dell'azienda nell'applicativo *EUREKA* ad eccezione del codice identificativo del Centro Tecnico (che sarà comunicato dal MSE al ricevimento dell'istanza inviata per il tramite della Camera);
- 5) Trasmettere immediatamente la/le domande di rilascio delle carte all'ufficio camerale competente (se diverso dall'Ufficio Metrico) per l'immissione dei dati nell'applicativo di gestione delle domande delle carte (*TACHO*);



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

- 6) Procedere al caricamento ed alla convalida della domanda di emissione delle carte, anche in assenza del codice identificativo del Centro Tecnico, per dare avvio al processo di produzione della carta;
- 7) Avviare l'esame dell'istanza, organizzare la visita ispettiva ed effettuare le verifiche metrologiche necessarie;
- 8) Non appena ricevuta comunicazione del codice identificativo del Centro Tecnico da parte del MSE –DGAMTC (anche se non ultimate le verifiche e le ispezioni) l'Ufficio Metrico richiederà all'Azienda di presentare il disegno del marchio, ma non inserirà il codice nell'applicativo informatico.
- 9) Una volta completata l'istruttoria, la Camera provvederà immediatamente ad inviare il rapporto al MSE – DGAMTC – Ufficio D3.

A ricezione del rapporto camerale, **sarà cura del MSE provvedere al rilascio formale dell'autorizzazione** o, qualora dovessero essere state evidenziate mancanze rispetto ai requisiti, richiedere ulteriori chiarimenti o documentazione integrativa all'Azienda interessata.

Le carte ed i relativi PIN saranno trasmessi da *InfoCamere* **esclusivamente alla Camera di commercio di competenza**, che provvederà alla loro consegna direttamente al titolare o alla spedizione all'indirizzo menzionato nella domanda, **soltanto dopo aver ricevuto copia del provvedimento di autorizzazione da parte del Ministero ed aver inserito nell'applicativo EUREKA il codice identificativo del Centro Tecnico**. Qualora l'ufficio di gestione delle carte sia diverso dall'ufficio Metrico, la consegna o spedizione della carta da parte di quest'ultimo potrà avvenire soltanto previa verifica della presenza del codice identificativo del Centro nell'applicativo *EUREKA*.

Tuttavia, le Camere che dispongono di un Ufficio preposto al rilascio delle carte, potranno prevedere - in alternativa - che le carte Officina siano indirizzate da *InfoCamere* direttamente agli Uffici Metrici, per assicurare che la consegna o spedizione all'utenza, avvenga solo dopo la ricezione del provvedimento autorizzativo.

Si coglie, altresì, l'occasione per trasmettere il testo modificato della domanda di autorizzazione, in base a quanto previsto dal punto 2) della circolare ministeriale.

In relazione a quanto disposto ai punti 3), 4) e 5) della circolare si sottolinea, ai fini della corretta informativa agli operatori del settore, che in via transitoria - a partire dall'8 agosto 2006 e fino al 31 dicembre 2006 - i Centri tecnici autorizzati potranno effettuare le operazioni di "taratura" e "determinazione degli errori" su tutti i marchi di Tachigrafo digitale, indipendentemente da quello per il quale è stata concessa l'autorizzazione.

La norma transitoria introdotta dalla circolare ha lo scopo di consentire agli operatori del trasporto di conformarsi - nel più breve tempo possibile - agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia sociale nel settore dei trasporti.

Mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

## CIRCOLARI

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**CIRCOLARE 3 agosto 2006, n. 2/2006 DGAMTC.**

**Applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale  
11 marzo 2005.**

*Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  
All'Unioncamere  
Al Ministero dei trasporti  
Al Ministero dell'interno  
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
e, per conoscenza  
Alla Confindustria  
All'Anfia  
All'UNRAE  
Alla Federaicpa  
Alla Confartigianato  
Alla C.N.A.*

L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto «tachigrafo digitale» è stata disposta dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2135/98 del consiglio, nella parte in cui si prevedeva che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dell'atto da adottare in virtù dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...) dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La data di tale introduzione, in virtù dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adeguava per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004. Successivamente, il regolamento (CE) 561/2006 del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 marzo 2006, nel modificare il predetto art. 2, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 2135/1998, ha previsto che dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

La predetta disposizione, successivamente alla pubblicazione nella G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, è entrata in vigore il 1° maggio 2006.

Nelle more dell'entrata in vigore della predetta disciplina, il decreto ministeriale 21 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2006, in considerazione della non preventiva-

bilità dei tempi tecnici necessari per gli operatori ai fini dell'adempimento delle procedure per il rilascio della autorizzazioni ai centri tecnici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto 11 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2005, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ha dettato disposizioni integrative del predetto decreto 11 marzo 2005, prevedendo, tra l'altro che «il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico può essere altresì attestato, relativamente ai tachigrafi digitali di ciascun fabbricante, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conformemente agli indirizzi dettati dall'Unioncamere, anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse economico generale, comprese le loro aziende speciali, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale».

Ciò premesso, in considerazione della predetta entrata in vigore delle disposizioni di rango comunitario, e con riferimento alla necessità di consentire agli operatori di poter adempiere agli obblighi ivi previsti, occorre evidenziare che le prime esigenze applicative hanno già manifestato taluni profili problematici, riferiti, in particolare, agli effetti restrittivi della situazione di mercato derivante dalla frammentazione delle attività autorizzate ai centri tecnici per i prodotti dei diversi fabbricanti, con la conseguente drastica riduzione delle officine effettivamente utilizzabili dagli operatori, che ha determinato la scelta, invero non ottimale dal punto di vista degli operatori economici nazionali, di consentire il possibile utilizzo alternativo dei tachigrafi digitali e analogici.

Si pone pertanto l'esigenza di disciplinare e limitare al più breve arco temporale possibile il periodo transitorio, che non dovrà comunque eccedere la fine del corrente anno, in relazione all'esigenza di favorire la rapida attivazione di una completa rete sul territorio nazionale e la conseguente, tempestiva, piena entrata a regime della nuova disciplina entro il predetto termine.

Sulla base delle pregresse considerazioni, si specifica quanto segue:

1) Al fine di permettere un iter autorizzativo che si realizzi nei tempi più brevi possibili:

a) la fase di esame dell'istanza da parte della competente Camera di commercio sarà svolta in parallelo con quella del Ministero dello sviluppo economico che, al ricevimento da parte del predetto ente di una copia della istanza di autorizzazione, comunicherà il codice identificativo del centro tecnico;

b) la Camera di commercio, sulla base della richiesta di emissione della carta dell'officina presen-

tata unitamente all'istanza, provvederà all'esame tecnico e contemporaneamente all'inoltro della richiesta della carta dell'officina:

c) quanto sopra è finalizzato a consentire il rilascio della carta dell'officina al richiedente, del quale sia stato accertato il diritto, entro un termine che non dovrà superare, salvo motivate eccezioni per singola pratica, un massimo di venti giorni dalla data di presentazione della domanda;

2) al fine di assicurare l'effettiva operatività di centri tecnici per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 12 ed ai capitoli V e VI dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, le domande di autorizzazione dei centri tecnici, oltre a specificare i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante per i quali si richiede l'autorizzazione, dovranno richiedere l'effettuazione di tutti gli interventi tecnici come definiti di cui all'art. 2, lettera h) del precitato decreto 11 marzo 2005;

3) al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo comunitario da parte degli operatori che abbiano proceduto all'immatricolazione di veicoli dotati dell'apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, fino al 31 dicembre 2006 i soggetti che siano autorizzati per lo svolgimento di tutti gli interventi tecnici di cui

all'art. 2, lettera h), del decreto 11 marzo 2005, per il tachigrafo digitale di un fabbricante, possono effettuare le operazioni di «calibratura» definite al capitolo I, lettera f) dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, compresa la determinazione degli errori di cui al capitolo VI, numero 5, del precitato regolamento (CEE), anche sui tachigrafi digitali di fabbricanti diversi da quello per il quale è concessa l'autorizzazione, comunque utilizzando strumenti sottoposti a controlli legali;

4) fermo restando quanto disposto al punto 1, i centri tecnici autorizzati, in ragione della conoscenza tecnica già in possesso di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico, potranno svolgere le operazioni descritte al precedente punto 3 sin dalla data di pubblicazione della presente circolare;

5) tali misure sono da considerarsi transitorie e tese a consentire l'entrata in vigore di una completa ed organica disciplina della materia entro il 31 dicembre 2006.

Roma, 3 agosto 2006

*Il Ministro dello sviluppo economico: BERSANI*

06A07421

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

#### Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 20 luglio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Angelika Voelkel, Console generale della Repubblica Federale di Germania in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 22 giugno 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Youssef Balla, Console generale del Regno del Marocco in Palermo».

06A07267

#### Entrata in vigore dell'Accordo sugli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996 (legge 6 febbraio 2006, n. 66).

A seguito dell'emanazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 2005, n. 18 - S.O., che ne ha autorizzato l'adesione, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione all'Accordo sugli uccelli acquatici migratori dell'Africa - Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l'Aja il 15 agosto 1996.

Ai sensi dell'art. XIV, l'atto sunnominato, entrato in vigore sul piano internazionale in data 30 maggio 2006, entrerà in vigore per l'Italia il 1° settembre 2006.

06A07268

#### Presentazione delle Lettere credenziali degli ambasciatori della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista e del Regno di Lesotho.

«Lunedì 17 luglio 2006 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Abdulhafed Gaddur, ambasciatore della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

«Lunedì 17 luglio 2006 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jonas Sponkie Malewa, ambasciatore del Regno di Lesotho, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato».

06A07269

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «F. Mectin 1,87% pasta orale per cavalli».

*Provvedimento n. 147 del 13 luglio 2006*

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0124/001/1B/002.  
Specialità medicinale per uso veterinario: F MECTIN 1,87% pasta orale per cavalli);

Confezioni:

10 siringhe da 6,42 g - A.I.C. n. 103512012;



- A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa,

#### DICHIARA

- che l'impresa è iscritta dal |\_|\_|\_|/|\_|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ..... al n. |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|;

- A corredo della presente domanda allega:

fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante<sup>1</sup>

documentazione elencata alla pagina 3 della presente domanda (*la documentazione dovrà essere fornita in duplice copia*).

- Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell'impresa, ad osservare tutte le prescrizioni che saranno imposte con l'autorizzazione.

Luogo e data .....

Firma<sup>2</sup>

.....

---

<sup>1</sup> Cancellare la voce che non interessa.

<sup>2</sup> L'autentica non è richiesta in quanto si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

## ***Documentazione da presentare unitamente alla domanda (in duplice copia)***

1. Certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte dei soci, dei dirigenti e del personale del centro tecnico diretta ad assicurare che non partecipano ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada ai sensi dell'art. 4 DM 11/03/05.
2. Elenco del personale che opererà sui tachigrafi (Responsabile tecnico e tecnico).
3. Idonea documentazione, che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico che operano sui tachigrafi digitali di ciascun fabbricante.
4. Organigramma nominativo funzionale nel quale sia identificata la struttura che svolge l'attività di centro tecnico, qualora questa sia parte di un'organizzazione con funzioni ulteriori rispetto all'intervento tecnico su tachigrafi digitali.
5. Una dichiarazione di impegno, da parte del titolare, a comunicare le eventuali assunzioni, dimissioni e variazioni di personale adibito al centro tecnico, non che le eventuali variazioni dei dati del centro tecnico stesso. (Estremi della ditta richiedente: Nome, denominazione o ragione sociale del titolare del centro tecnico; Indirizzo completo del centro; Recapito telefonico e di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica).
6. Planimetria in scala adeguata dell'ubicazione del centro tecnico e delle strade adiacenti.
7. Planimetria in scala adeguata della zona di esercizio dell'attività di centro tecnico.
8. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, da parte di tutto il personale operante nel centro tecnico, di imparzialità, per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere resi a tutti coloro che li richiedano, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni;
9. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, nella quale il personale si impegna alla riservatezza di tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi digitali.
10. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, di impegno a prestare servizi d'intervento solamente sui tachigrafi digitali, per i quali il centro abbia ottenuto l'autorizzazione.
11. La documentazione comprovante il possesso della certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2000 (copia del certificato). Detta certificazione dovrà essere attestata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012:1998 e deve essere riferibile ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
  - 11.1. La documentazione deve comprovare l'attività di taratura e prova degli apparecchi di controllo.
  - 11.2. Nello scopo della certificazione dovrà essere presente l'attività di taratura e prova degli "strumenti di misura".
  - 11.3. I documenti relativi all'osservanza del sistema di "garanzia della qualità", devono essere riferibili ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione.<sup>1</sup>
12. Copia, in versione controllata, del Manuale Qualità.<sup>2</sup>
13. Copia delle seguenti procedure:
  - 13.1. Procedura per lo scarico periodico dei dati della carta officina;
  - 13.2. Procedura relativa allo smarrimento, furto, perdita, cattivo funzionamento delle carte tachigrafe;
  - 13.3. Procedura per la consultazione delle informazioni da parte degli utenti;
  - 13.4. Procedura di valutazione del personale per la corretta esecuzione delle attività;
  - 13.5. Procedura di trasferimento di dati, contenuti nella memoria dell'apparecchio di controllo;
  - 13.6. Procedura per la gestione delle apparecchiature di intervento tecnico;
  - 13.7. Procedura per il trattamento delle apparecchiature difettose o fuori dall'errore massimo consentito;
  - 13.8. Procedura di controllo interno delle apparecchiature di intervento utilizzate atte a garantire il loro corretto funzionamento.
  - 13.9. Programma dei controlli interni delle apparecchiature di intervento.
  - 13.10. Procedura che regola l'accesso alla zona recintata ad accesso limitato, l'utilizzo delle serrature degli armadi o delle casseforti di sicurezza.
14. Copia – formato del Modulo di rapporto tecnico.
15. Copia – formato del Registro degli interventi tecnici.
16. Copia – formato del Registro delle comunicazioni.
17. Copia – formato del Rapporto trasferimento dati.
18. Elenco dei tachigrafi digitali su cui il centro tecnico chiede di operare.
19. L'elenco della strumentazione posseduta per l'effettuazione di tutti gli interventi sui tachigrafi digitali per i quali chiede l'autorizzazione.<sup>3</sup>
20. Copia dei Certificati:
  - 20.1. dei campioni di riferimento;
  - 20.2. di taratura di tutti gli strumenti di misura utilizzati nel processo di verifica e taratura dei tachigrafi digitali.
21. Fac-simile delle targhette di montaggio, che saranno applicate dopo determinati interventi tecnici (minimo tre esemplari).
22. Fac-simile dei sigilli di protezione, siano di plastica siano adesivi distruttabili con la rimozione, utilizzati dal centro tecnico (minimo tre esemplari).
23. Versamento a favore della Camera di Commercio di € 370,00 per la prima autorizzazione.

<sup>1</sup> Detta documentazione può non essere presentata nella fase di primo rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Questo documento dovrà essere presentato se l'impresa è certificata ISO 9001:2000

<sup>3</sup> I mezzi e la strumentazione devono essere idonei ed adeguati a compiere tutte le attività di intervento tecnico. Tali mezzi e apparecchiature devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi.